



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Demontis,	presidente rel.
dott. Alberto La Manna,	giudice
dott.ssa Rachele Olivero,	giudice

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 24.10.2025

SENTENZA

nella causa promossa da:

Parte_1 C.F. *C.F._1* residente in Verona, via Bonincontro 13
Parte_2 C.F. *P.IVA_1* con sede in Roma, Via del Calice 41/G – 00178
Parte_3 C.F. *P.IVA_2* , con sede in Roma, Via Mattia Battistini, 580/582 –
00167
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simone Merlo

ATTORI

contro

Controparte_1 con sede in Torino, Via M. Ponza 3, C.F. *P.IVA_3*
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Calveti

CONVENUTA

e

Controparte_2 C.F. *C.F._2* , nato in Roma il 14 maggio 1972, rappresentato
e difeso dall'avv. Simone Merlo

TERZI CHIAMATI

e

CP_3 nato a Torino il 06/03/56, C.F. C.F._3, CP_4
[...], nato a Catania il 25/06/49, C.F. C.F._4, Controparte_5 nato a
Portogruaro (VE) il 03/06/62, C.F. C.F._5, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano
Piermatteo e Marilena Fiorillo

TERZI CHIAMATI

OGGETTO: recesso soci, liquidazione quota, responsabilità amministratore

CONCLUSIONI

Parte attrice:

“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

1) per tutti i motivi contenuti nel presente atto di citazione, accertato e dichiarato dell'avvenuto recesso da parte degli attori dalla società CP_1 Controparte_1 accertare il valore della partecipazione detenute dalle parti attrici della alla data del 31.12.2019 e determinato nel valore di € 227.829,40=, o in quello somma che verrà accertata in corso di causa;

2) Conseguentemente, condannare la parte convenuta, a titolo di liquidazione della quota sociale, al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 di Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 e di Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_4, a cadauno la somma di € 227.829,40=, o di quello somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 31.12.2019 al saldo effettivo;

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

3) per tutti i motivi contenuti nel presente atto di citazione, accertare e confermare che nel corso del rapporto sociale la Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2 [...] e la Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_4, versavano a favore della società Controparte_1 a titolo di finanziamento soci, rispettivamente la somma di € € 22.581,54= (ventiduemilacinquecentottantuno/54) e di € € 22.581,54=(ventiduemilacinquecentottantuno/54), o quella somma che verrà accertata in corso di causa;

4) Conseguentemente, condannare la parte convenuta, a titolo di restituzione dei finanziamenti ricevuti, al pagamento, nei confronti di Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 la somma di € € 22.581,54= (ventiduemilacinquecentottantuno/54) e di Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_4, la

somma di € € 22.581,54=(ventidue milacinquecentottantuno/54), o di quella somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 31.12.2019 al saldo effettivo;

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

5) per tutti i motivi contenuti nel presente atto di citazione, accertare e confermare che nel corso dell'anno 2020 la Controparte_1 ha colpevolmente omesso di porre in essere dovute annotazioni presso il Registro delle Imprese di Roma del recesso dal rapporto sociale della Pt_2

[...] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2 e della Parte_3

[...] in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_4, ostacolando la loro adesione a gruppi di acquisto e/o consorzi alternativi a GSG, causando alle parti attrici un danno determinabile nella misura di € € 123.792,14= per Pt_2 e nella misura di € 92.730,25= per Pt_3

6) Conseguentemente, condannare la parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento per danni subiti, nei confronti di Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2

[...] la somma di € € 123.792,14= e di Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_4, la somma di € 92.730,25=, o di quella somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad accessori, interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 31.12.2020 al saldo effettivo a titolo di risarcimento danni;

7) respingersi, salvo gravame, ogni domanda e contestazione promossa nei confronti del sig. Pt_1

[...] e di Parte_2 da parte della Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di narrativa

IN OGNI CASO

8) con vittorie di spese e competenze professionali”.

Parte convenuta Controparte_1 :

“In confronto del terzo chiamato Controparte_2

Per comunanza di lite in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti degli ex soci

Parte_1 e Parte_2

A accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2476 comma 1, cod. civ. di esso cessato amministratore per mala gestio per l'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, solidalmente e in concorso con gli ex soci Parte_1 e Parte_2 per le ragioni di narrativa; e, per l'effetto, dichiararsi tenuto e condannare il terzo chiamato Controparte_2 solidalmente e in concorso con gli ex soci Parte_1 e Parte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti dalla conchiudente che si quantificano in somma non inferiore ad € 296.282,33, ovvero in

quell'altra maggiore o minore somma in corso di causa determinanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;

B accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2476 comma 1, cod. civ. di esso cessato amministratore per mala gestio per l'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; e, per l'effetto, dichiararsi tenuto e condannare il terzo chiamato **Controparte_2** al pagamento, in restituzione degli indebiti non autorizzati pagamenti dallo stesso eseguiti a favore di **Controparte_6**, dell'importo di € 48.916,73 – o del minor importo di € 23.556,97 –, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dei pagamenti sino al soddisfo.

In confronto degli attori **Parte_1** **Parte_2** **Parte_3** respingersi, salvo gravame, ogni domanda ed ogni conclusione nei termini in cui sono state proposte dagli attori **Pt_1** **Parte_2** e **Parte_3** in confronto della società comparente, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi di narrativa e, in ogni caso, sussistendo il disaccordo, determinarsi il valore delle partecipazioni sociali agli effetti della liquidazione, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello Statuto e dell'art. 2473 cod. civ.; con assolutoria integrale della società conchiudente e con ogni consequenziale pronunzia accessoria di legge e del caso.

In via riconvenzionale, in confronto degli attori **Parte_1** e **Parte_2** accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2476, comma 8 cod. civ. dei convenuti **Parte_1** e **Parte_2** quali soci della **Controparte_1** e le ragioni di narrativa; e, per l'effetto, dichiararsi tenuti e condannare i convenuti **Parte_1** e **Parte_2** al risarcimento di tutti i danni subiti dalla conchiudente che si quantificano in somma non inferiore ad € 296.282,33, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma in corso di causa determinanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

In ogni caso: dichiararsi inammissibile la domanda n. 7, aggiunta dagli attori (pag. 8 della loro seconda memoria depositata il 22 marzo 2023) per tardività rispetto al primo termine assegnato o comunque per inammissibilità ex se rispetto al secondo termine assegnato non essendo sorta alcuna necessità di “replica” ad immodificate conclusioni rassegnate dalla società conchiudente nei loro rispettivi confronti.

In via istruttoria,”

Terzo chiamato **CP_2**

“Nel merito:

1) respingersi, salvo gravame, ogni domanda e contestazione promossa nei confronti del sig. CP_2 [...] da parte della Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di narrativa

In via subordinata

2) Nella denegata ipotesi in cui sia accertata e dichiarata una responsabilità nei confronti del sig. Controparte_2 accertare e dichiarare che l'attività di amministratore era svolta per conto di GSG in accordo con sig. Controparte_5, sig. Controparte_4 e sig. CP_3.

3) Conseguentemente estendere ogni eventuale addebito e condanna del sig. Controparte_2 per responsabilità in solido, con regresso interno, ed alternativamente in manleva, ai sig. CP_5 [...], sig. Controparte_4 e sig. CP_3 in quando, nel periodo contestato e per cui è causa, componenti del Consiglio di Amministrazione di CP_1 [...] e le ragioni di narrativa;

IN OGNI CASO

4) con vittorie di spese e competenze professionali”.

Terzi chiamati CP_3, CP_5 e CP_4 :

“dichiarare la nullità della chiamata in causa dei conchiudenti ai sensi dell’art. 164 comma 4 cpc emettendo i consequenziali provvedimenti;

- dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondata la domanda avversaria e, per l’effetto, assolvere integralmente i conchiudenti”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Le parti attrici, in sintesi, rappresentano i seguenti fatti:

- essi erano tutti soci di Controparte_1, società che opera nel settore “automotive”, i cui soci sono prevalentemente altre società commercianti di componentistica per autoveicoli, e la cui attività principale è la stipula, per conto dei propri soci, di accordi commerciali con i fornitori, anche in nome e per conto dei soci, stabilendo le migliori condizioni di prezzo, di consegna, di erogazione, e, soprattutto, l’ammontare delle *royalties* che i fornitori riconoscono al raggiungimento di determinati obbiettivi;
- tra il luglio e l’agosto 2019 essi hanno esercitato il diritto di recesso, con effetto dal 31 dicembre successivo, in conformità allo statuto;

- dopo aver tenuto varie condotte ostruzionistiche tese a negare l'efficacia del loro recesso, solo alla fine del 2020 la convenuta lo ha riconosciuto, in particolare dandone atto nel verbale di assemblea del 12.12.2020;
- *Controparte_1* non ha mai liquidato la loro quota, che, alla data in cui è stato esercitato il recesso, dovrebbe ammontare per ciascuno ad € 227.829,40;
- nel corso della vita sociale, *Pt_2* e Fi.Di Ricambi hanno effettuato in favore della società un finanziamento soci infruttifero di € 22.581,54;
- la tardività con cui è stato riconosciuto il recesso ha comportato per *Pt_2* e Fi.Di Ricambi un danno consistente nella mancata percezione delle royalties per l'anno 2020, che, calcolate sulla base del fatturato che le stesse hanno prodotto, sarebbero dovute ammontare rispettivamente a € 123.792,14 in favore di *Pt_2* e a € 92.730,25 in favore di Fi.Di Ricambi.

Su questi basi, gli attori chiedono l'accertamento del loro recesso e la liquidazione della quota, la restituzione dei finanziamenti effettuati ed il risarcimento dei danni subiti.

2. La convenuta si costituisce rappresentando che:

- il recesso degli attori non è stato ritenuto valido, in un primo momento, perché lo statuto prevede che il recesso divenga efficace solo dopo che il Consiglio di Amministrazione abbia vagliato positivamente la fondatezza dei motivi che ne sono posti a fondamento;
- ad oggi il recesso è comunque efficace;
- lo statuto rimette ad una procedura di arbitraggio la determinazione del valore della quota, che comunque è ben distante da quello ipotizzato dai soci receduti, essendo stato caratterizzato l'esercizio 2019 da una significativa perdita;
- ciascuno dei soci receduti dovrebbe sopportare pro quota la perdita d'esercizio suddetta, che ha *“ridotto il capitale sociale dagli originari € 90.000 i.v. ad € 38.049 [doc. 49]) anche “per conto” dei soci dissidenti ai quali compete, per vincolo fino ai “recessi”, il ripianamento della perdita per quota, ciascuno, di € 13.396,17”*, con la conseguenza che tale somma dovrebbe essere o valutata in sede di liquidazione della quota o compensata con il debito per finanziamento soci vantato da *Pt_2* e Fi.Di ricambi;
- *Pt_2* e Fi.Di Ricambi non hanno offerto alcuna prova del danno che lamentano per effetto del ritardo nel recepimento del recesso da parte della società.

In aggiunta, se ben si comprende la narrazione contenuta nella memoria di costituzione, gli attori *Pt_1* e *Pt_2* sarebbero corresponsabili con l'ex amministratore *CP_2* nella causazione della perdita di esercizio registrata nel 2019, pari ad € 296.282,33, in quanto *“soci i quali, nell'alterità soggettiva*

rispetto a CP_2 amministratore e per ulteriore rapporto di gestione della contabilità e della preparazione/redazione dei bilanci (Pt_2 e di collaborazione come coordinatore nella gestione (Pt_1 , avevano la possibilità di compiere, come hanno compiuto, gli atti dannosi di occultamento degli effetti economici degli scostamenti di competenza ingenerando una falsa rappresentazione (non solo dei bilanci degli esercizi precedenti ma) anche agli effetti impositivi, di cui all'accantonamento del fondo rischi di € 73.079, di cui si è detto al par. A.5. [v. doc. 45, doc. 46 e doc. 47], che rappresenta ulteriore danno rispetto alla perdita di esercizio”.

Ancora, essi avrebbero concorso ad una serie di condotte distrattive poste in essere dal CP_2 mediante pagamenti eseguiti quando già dimissionario, in favore dello stesso Pt_1 o di altri, e di importo complessivo di € 48.916,73. Sul punto, deve però precisarsi sin d'ora che la domanda risarcitoria è formulata solo contro il CP_2

Infine, la convenuta prospetta anche ulteriori condotte di cattiva gestione da parte del CP_2 legate ad operazioni finalizzate ad impedire il recupero di un credito verso la società CP_7 , ma in relazione ad esse nelle conclusioni non è proposta alcuna domanda, e quindi non è necessario ulteriore approfondimento, e comunque le condotte sono contestate al CP_2 non in proprio ma quale legale rappresentante di ^{Cont} (ora CP_9), società che non è neppure evocata in giudizio.

Per questo, oltre a chiedere il rigetto della domanda, Controparte_I ha chiamato in causa il CP_2 per proporre azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., nei confronti suoi e degli attori Pt_1 e Pt_2 per i danni conseguenti alla perdita di esercizio 2019, unicamente suoi per i pagamenti ingiustificati.

3. CP_2 costituitosi regolarmente:

- rappresenta che egli non ha mai avuto deleghe ed è sempre stato il presidente di un Consiglio di Amministrazione che ha preso collegialmente tutte le decisioni;
- nega che vi sia stata davvero la perdita di esercizio registrata al bilancio 2019, e comunque contesta che ad essa corrisponda un danno effettivo per la società;
- afferma che tutti i pagamenti a lui contestati siano in realtà stati fatti da personale della sua società in quanto affidataria dei servizi contabili di Controparte_I , utilizzando le sue credenziali di home banking, e comunque tutti per pagare debiti legittimamente contratti dalla società.

Per questo, oltre al rigetto della domanda, in via subordinata chiama in causa gli altri membri del CdA. CP_3 , CP_4 e CP_5 per l'accertamento delle loro corresponsabilità e per essere manlevato in caso di soccombenza verso Controparte_I .

4. Questi ultimi, regolarmente costituiti, in sintesi sostengono che l'azione nei loro confronti sarebbe inammissibile perché l'assemblea dei soci di *Controparte_1* ha deliberato di manlevarli da ogni responsabilità per ipotesi di mala gestio riconducibili al loro incarico, eccepiscono l'indeterminatezza della domanda svolta dal *CP_2* nei loro confronti e, in ogni caso, contestano nel merito di avere alcuna responsabilità.

5. Dopo lo scambio delle memorie 183 c.p.c., è stata ammessa parzialmente la prova testimoniale richiesta da *CP_1* e dai terzi *CP_3*, *CP_4* e *CP_5* mentre sono state respinte le altre istanze istruttorie, per le ragioni già illustrate nell'ordinanza 7.9.2023 qui integralmente richiamate. Dopo l'assunzione dei testi, mutato il G.I., le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ed il 30.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c.

6. Per mettere ordine tra le reciproche domande e contestazioni, è utile riepilogare le questioni da decidere:

- a) accertamento del recesso degli attori;
- b) liquidazione della loro quota;
- c) restituzione dei finanziamenti effettuati in qualità dei soci;
- d) compensazione con il debito asseritamente gravante sugli attori per il risanamento pro quota della perdita dell'anno 2019;
- e) risarcimento dei danni lamentati dagli attori per il ritardo con cui è stato riconosciuto il recesso;
- f) azione di responsabilità esercitata da *Controparte_1* verso *CP_2* per la perdita 2019;
- g) in caso di accertamento positivo, corresponsabilità di *Pt_1* *Pt_2*;
- h) in caso di accertamento positivo, corresponsabilità di *CP_3*, *CP_4* e *CP_5*;
- i) azione di responsabilità esercitata da *Controparte_1* verso *CP_2* per i pagamenti ingiustificati.

7. Per quanto riguarda l'accertamento del recesso delle parti attrici, pur con tutti i dubbi sul fatto che sia stato esercitato legittimamente (per le ragioni già illustrate dal precedente G.I. nell'ordinanza istruttoria del 7.9.2023), la questione ormai è pacifica, tanto che la convenuta neppure lo contesta.

Più precisamente, dalla documentazione in atti risulta che:

- il recesso non è stato annotato da *Controparte_1* nel Registro delle Imprese, tanto che con pec del 16.10.2020 il difensore dei soci receduti ha sollecitato l'iscrizione d'ufficio (doc. 7 di parte attrice),

e che di conseguenza la Camera di Commercio di Roma ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio (doc. 8 di parte attrice);

- il verbale di assemblea dei soci del 22.12.2020 ha preso atto del fatto che i soci risultavano receduti con effetto dal 1/1/2020 in virtù di correlata comunicazione prot. 0138816/U del 19 novembre 2020 del Registro delle Imprese di Roma (doc. 10 di parte attrice);

- la società comunque non ha provveduto ad alcuna annotazione e la Camera di Commercio nel gennaio 2021, ha trasmesso gli atti al Giudice del Registro (doc. 9 di parte attrice);

- il Giudice del Registro di Roma, con decreto del 19.3.2021, integrato il 26.2.2022 e che non risulta mai impugnato, dispone l'iscrizione d'ufficio dei recessi con decorrenza, per il socio *Parte_1* dalla data del 29/07/2019, per il socio “ *Parte_3* ” dalla data del 05/08/2019, per il socio *Pt_2* l... dalla data dell'08/08/2019.

Di conseguenza, può ormai ritenersi pacifico il recesso dei tre attori, e la sua decorrenza deve essere correttamente individuata al 31.12.2019, a norma dello statuto.

8) Per quanto riguarda la domanda di liquidazione della quota, essa in questa sede è inammissibile.

Infatti, l'art. 11 dello Statuto prevede che la liquidazione della quota sia devoluta ad una procedura di arbitraggio, riproducendo integralmente il tenore dell'art. 2473 c.c. (cfr. doc. 2 di parte convenuta, *“In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.”*).

In conformità a tale previsione, la convenuta ha tempestivamente eccepito in comparsa di costituzione la presenza della clausola in esame, e nelle conclusioni sopra riportate, sul punto chiede *“sussistendo il disaccordo, determinarsi il valore delle partecipazioni sociali agli effetti della liquidazione, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello Statuto e dell'art. 2473 cod. civ.; con assolutoria integrale della società concludente e con ogni consequenziale pronunzia accessoria di legge e del caso”*. Questo rende improponibile la domanda (cfr. Cass. 11857/2006; Cass. 12684/2007).

Peraltro, la predetta conclusione consente, in questa sede, di non dovere decidere se la valutazione della quota del socio receduto, in generale, possa essere chiesta anche in sede contenziosa o se debba farsi ricorso esclusivamente al procedimento ex art. 2473 c.c. Questo perché il precedente G.I. nell'ordinanza 23.9.2023, ha già osservato che *“la richiesta di nomina dell'esperto per la liquidazione della quota, nel caso di dissenso, ai sensi degli artt. 2473-ter e 2473 c.c. dà luogo a un procedimento*

di volontaria giurisdizione. Per condivisa giur. (cfr. Trib. Milano sez. specializzata impresa 16.2.2017 in *Giurisprudenza delle imprese*), tale istanza non può proposta in via ordinaria, né quindi cumulata con la domanda di condanna al pagamento della liquidazione, poiché vi osta la diversità dei riti applicabili e l'assenza di norme processuali speciali che ammettano la concentrazione in unico giudizio dei due temi" (nello stesso anche Corte di Appello di Ancona n. 775/2023, in *De Jure*), ma la questione, in assenza della clausola arbitrale citata, meriterebbe sicuramente un maggiore approfondimento.

10) E' fondata la domanda di restituzione dei finanziamenti soci.

La sussistenza del debito, per la verità, oltre ad essere provata documentalmente (doc. 15 e 16 parte attrice) non è neppure contestata da *Controparte_1*, né essa allega fatti impeditivi legati alla natura postergata di tali crediti.

Pertanto spetta a *Pt_2* e Fi.Di Ricambi il rimborso del finanziamento soci infruttifero da ciascuno dei due effettuato, per l'importo di € 22.581,54;

11) La difesa di *Controparte_1*, rispetto ai predetti crediti, si incentra sul fatto che anche i due soci receduti devono sopportare *"le conseguenze negative dell'impatto della perdita d'esercizio 2019 (che, all'esito del ripianamento, ha comunque ridotto il capitale sociale dagli originari € 90.000 i.v. ad € 38.049 [doc. 49])"*, e quindi anche ad essi *"competere, per vincolo fino ai "recessi", il ripianamento della perdita per quota, ciascuno, di € 13.396,17"*, con l'ulteriore conseguenza che tale somma, alternativamente, o dovrebbe essere tenuta in considerazione all'atto della liquidazione della quota o deve essere portata in compensazione con i crediti per finanziamento soci.

In realtà, tali conclusioni non sono condivisibili, perché sicuramente la perdita in esame, come ogni evento che incida sul patrimonio netto, se realmente esistente dovrà essere tenuta in considerazione in sede di liquidazione della quota, ma non per questo essa determina l'esistenza di un credito della società nei confronti del socio receduto. Questo, infatti, potrebbe sorgere solo ove sia deliberato un aumento di capitale a carico dei soci, o comunque un loro obbligo di qualche tipo a versare delle somme in favore della società, fatto che però non si è verificato nel caso di specie, in cui la perdita è stata ripianata attingendo alle riserve e al capitale sociale (cfr. doc. 49 di parte convenuta), senza che i soci si siano obbligati ad apportare nuove risorse.

Pertanto, non vi è, in capo a *Controparte_1*, alcun credito che possa essere portato in compensazione con il debito per finanziamento soci verso *Pt_2* e Fi.Di Ricambi.

12) La domanda di risarcimento del danno asseritamente patito per il ritardo nel recepimento del recesso, proposta dagli attori, non può essere accolta perché del tutto lacunosa sin dall'allegazione delle cause e dell'ammontare del danno stesso.

In primo luogo, il recesso, anche se dopo più di un anno è stato comunque ratificato dall'assemblea dei soci ed oggi è incontestato, non pare esercitato legittimamente.

Le comunicazioni inviate dai soci recedenti, infatti, fanno riferimento all'art. 9 lett. b) dello Statuto, e al fatto di non aver “concorso all'adozione delle delibere delle assemblee dei soci tenutesi il 14/3/2019 ed il 10/7/2019”, ma il contenuto delle suddette delibere in realtà non giustifica l'esercizio del recesso.

Come correttamente osservato dal precedente G.I. nell'ordinanza 7.9.2023:

“Il diritto di recesso volontario è stato introdotto con modifica statutaria 11.6.2019, compete ai soci che “non abbiano concorso all'approvazione di decisioni riguardanti: - l'adozione di obiettivi comuni nel settore dell'“automotive” che non possano essere raggiunti dal socio recedente per limiti funzionali ed economici dello stesso; - l'adozione di strategie comuni che non possano essere perseguiti dal socio recedente; - l'adozione di situazioni in cui vi siano conflitti di interessi rilevanti tra quelli del socio recedente e quelli della società partecipata”. Le condizioni devono essere almeno due: 1) l'approvazione di una delibera riguardante una delle materie in oggetto; 2) il mancato concorso del socio all'approvazione, perché assente, astenuto o dissenziente.

Nella specie, nessuna delibera presa nei verbali di assemblea del 14.3.2019 e 10.7.2019 (citati nelle lettere di recesso) qualifica i soci attori Pt_1 Parte_2 e Parte_3 a recedere. Il verbale 14.3.2019 è anteriore alla modifica statutaria e, in ogni caso, nessuna delle tre delibere approvate riguarda le materie per le quali è stato concesso il diritto di recesso (limitazione del contributo alle spese da parte del nuovo socio o affiliato fino alla concorrenza massima delle royalties maturate per i primi tre anni - penalità per irregolarità nei pagamenti nei confronti di GSG - introduzione del termine del 31.8. di ogni anno per il recesso del socio /affiliato a partire dall'1/1 dell'anno successivo). Infine, anche ammettendo che una di queste materie dia titolo al recesso, i tre attori hanno votato a favore di tutte e tre le delibere. Il discorso è ancor più tranchant con riguardo al verbale 10.7.2019, dove la mozione è stata respinta dall'assemblea dei soci. Pertanto, non c'è alcuna modifica statutaria che dia titolo all'esercizio del recesso”.

Quindi, già questo escluderebbe ogni diritto al risarcimento del danno.

In secondo luogo, le allegazioni a supporto della domanda sono estremamente generiche.

Per chiarezza, si consideri che queste sono le uniche allegazioni attoree sul punto:

“....Le parti attrici, hanno partecipato alla GSG sin dal 2009, anno in cui tutte le società partecipanti hanno aderito a quello che allora era un consorzio. Salvo che per il sig. Parte_1 che non

beneficiava di tale opportunità essendo mero socio di capitali, il vantaggio per i partecipanti al gruppo di acquisto era la possibilità di ottenere le royalties dai fornitori;

73. Nel corso del 2020, a seguito del recesso, la Pt_2 e la Pt_3 sono state escluse della vita sociale di GSG nonostante la stessa abbia cercato per tutto il 2020 di contestarne il recesso, salvo poi, come indicato ai precedenti punti in narrativa, cambiare direzione e dare per accolti i recessi dei tre soci;

74. La contraddittorietà della condotta di GSG si desume altresì dalla mancata convocazione all'assemblea del 22.12.20 dei soci receduti. In tal senso si evidenzia che per tutto il 2020, nelle trattative sostenute per un bonario componimento, GSG ha sempre definito gli attori come "sedicenti-recedenti", senza mai dare seguito, prima dell'assemblea in questione ad atteggiamenti costruttivi per gli ex soci. D'altronde, al momento di porre in essere condotte formali e vincolanti per la vita sociale, per l'appunto l'approvazione del bilancio, GSG ha preferito ammettere il dato di fatto che il sig. Parte_1 la Pt_2 e la Pt_3 fossero receduti. Diversamente, infatti, si sarebbe esposta a conseguenze ben più gravi, quali, a mero titolo di esempio, quella della nullità dei provvedimenti assembleari posti in essere in assenza di convocazione dei soci recedenti e della stessa CP_7, tutti chiaramente assenti all'approvazione del bilancio 2019;

75. Analizzando quanto avvenuto, anche in forza dei presupposti di affidamento e buona fede alla base delle relazioni contrattuali, è evidente la illiceità dei comportamenti assunti da GSG nei confronti dei recedenti;

76. La condotta strumentale di GSG, ha vietato alla Pt_2 ed alla Pt_3 di aderire ad altri circuiti e/o consorzi di acquisto. La omessa annotazione al registro delle imprese da parte della GSG non consentiva alle due società di essere "libere" considerato che nonostante diffondessero la notizia del loro recesso, per il "mercato" tale circostanza non era pacifica a fronte dell'ostruzionismo di GSG. Alle stesse venne infatti contestata tale circostanza, ad esempio, dall'organizzazione commerciale denominata Consorzio PDA, nella persona del direttore dott. Persona_1, che potrà confermarne la circostanza;

77. Pt_2 e Pt_3 non hanno potuto beneficiare delle royalties per l'anno di competenza 2020, con evidente danno economico che si potrà desumere dall'andamento dei loro incassi negli anni passati.

78. Si è voluta svolgere una simulazione dei bonus che avrebbero maturato Pt_2 e Pt_3 nel 2020 qualora fossero rimasti in GSG o fossero confluiti in un'analogha organizzazione. La stima è stata effettuata in base ai dati di fatturato 2020 forniti da Pt_2 e Pt_3 ai quali sono state applicate le percentuali di bonus come da contratti NAZIONALI e INTERNAZIONALI 2019 che GSG aveva sottoscritto con i fornitori.

79. Sono stati aggiunti anche i cosiddetti “premi condizionati”, ovvero somme che vengono elargite al raggiungimento dei determinati obiettivi di fatturato. Per i premi nazionali si è assunto che nel 2020 si fossero maturati gli stessi del 2019,.

80. Le percentuali di bonus internazionali, invece, relative ai vantaggi di GSG, in quanto aderente a *Controparte_10* tramite la partecipazione in Nexus Italia, sono stimate in relazione alle royalties maturate nel 2018 applicate ai fatturati 2020. Gli attori non sono in possesso, infatti, del conteggio definitivo per il 2019. In tal senso si allega conteggio a suo tempo trasmesso dalla [...] *CP_10* (doc. 17 – conteggio royalties)

81. Le royalties per l'anno 2020 non maturate da *Pt_2* sui contratti nazionali sono pertanto determinabili nella misura di € 59.678,30= per Royalties ed € 41.379,53= per premi condizionati. Sui contratti internazionali € 22.734,31= per Royalties. Fanno in totale € 123.792,14=;

82. Le royalties per l'anno 2020 non maturate da *Pt_3* sui contratti nazionali sono pertanto determinabili nella misura di € 48.496,27= per Royalties ed € 16.673,98= per premi condizionati. Sui contratti internazionali € 27.559,99= per Royalties. Fanno in totale € 92.730,25=;

83. La GSG è pertanto unica responsabile di tale danno e dovrà essere tenuta al risarcimento per le somme rispettivamente di € € 123.792,14= a favore di *Pt_2* e di € 92.730,25= a favore di *Pt_3* oltre agli accessori, agli interessi moratori ed eventuale rivalutazione, se dovuta;
...”

In sintesi, quindi, secondo gli attori essi nel 2020 non avrebbero potuto partecipare ad altri consorzi o gruppi di acquisto perché ancora iscritti a visura come soci della convenuta, e questo gli avrebbe provocato il danno di non poter ricevere le relative royalties, calcolate sulla base dei dati di fatturato e dei bonus previsti dai contratti in essere tra *Controparte_1* e i fornitori.

E' evidente, quindi, che si tratti di allegazioni del tutto generiche.

Primo, non è neppure indicato quali sarebbe i consorzi in cui gli attori hanno cercato di entrare e che invece ne hanno rifiutato l'adesione. È indicato solo il Consorzio PDA, ma senza che sia specificato se e quando è stata fatta domanda di adesione, e se e quando sia stata respinta, e con quali motivazioni.

In aggiunta, i bonus non percepiti non possono essere certo essere quelli applicati da *CP_1* [...] ma avrebbero dovuto essere quantificati in quelli applicati dall'eventuale diverso Consorzio a cui non si è riusciti ad aderire, o meglio ancora nella differenza tra quelli percepiti operando individualmente e quelli che sarebbero stati percepiti operando all'interno del nuovo gruppo di acquisto.

Questo senza contare che lo Statuto non prevede alcun divieto di concorrenza per i semplici soci, e pertanto non osta di principio all'assunzione di posizioni in altri consorzi.

Altrettanto carenti sono le prove offerte dalle parti attrici sul punto.

Infatti, non è prodotta alcun documento, anche sotto forma di corrispondenza, da cui desumere la volontà di aderire ad altri consorzi, i bonus che questi avrebbero applicato, il rifiuto opposto dagli stessi e le sue ragioni.

Parte attrice vorrebbe offrire la prova del danno in esame solo sulla base dei capitoli di prova da 12 a 16, che sono però in gran parte valutativi e comunque anch'essi del tutto generici, non essendo neppure specificato quando sarebbe avvenuta l'interlocuzione con il consorzio PDA, e questo, si ripete, nella completa assenza di qualsiasi prova documentale.

Di conseguenza, la domanda è inaccoglibile perché sorretta da valutazioni generiche e del tutto sprovvista di prova.

13) Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento del danno proposto da CP_1 [...] nei confronti di CP_2 Pt_1 e Pt_2 ex art. 2476 c.c., per la perdita risultante dal bilancio 2019.

Anche in questo caso, per chiarezza, è opportuno trascrivere integralmente la prospettazione illustrata in comparsa di costituzione a supporto della domanda. Dapprima, il tema è anticipato nei paragrafi dedicati alla valutazione della quota, alle pagine 13 e 14 della comparsa, nei seguenti termini:

“...Considerata la (gravemente) ritardata messa a disposizione da parte di Parte_5 della (peraltro solo parziale) documentazione contabile/amministrativa/societaria di GSG10 (per effetto del cessato servizio di “gestione amministrativa/contabile; redazione e presentazione Bilancio; Servizio di gestione informatica delle piattaforme” [doc. 19]) di cui l'amministratore dimissionario avrebbe invece dovuto occuparsi senza indugio, anche per necessità di preparazione del bilancio 2019 in capo agli ignari amministratori che gli succedevano; e considerato altresì che Pt_1 e Parte_5 detenevano la gestione esecutiva della società e, in particolare CP_2 della relativa contabilità – oltreché, in via esclusiva, di quella dei conti correnti bancari: vero essendo che dai doc. 31, doc. 32, doc. 36, doc. 37 e doc. 40 risulta che fu frapposto ostacolo, fino ad oltre aprile 2020, all'operatività bancaria societaria perché credenziali e token di accesso da remoto sul conto UBI Banca SpA di Roma Cerveteri, in disponibilità del solo CP_2 non furono né rimessi a GSG né dismessi alla Banca – ed avevano sempre “gestito” i bilanci fino alla loro reclamata fuoriuscita dalla compagine, GSG si è avvalsa di Crowe Bompani SpA per la certificazione dell'Analisi della situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2019 [doc. 42] in supporto di verifica.

10 Per non tediare la lettura, ma per necessità di documentare il ritardo/ostruzionismo del passaggio delle consegne, si rinvia alla oltremodo copiosa corrispondenza che non necessita spiegazione: si

vedano doc. 30, doc. 31, doc. 32, doc. 33, doc. 34, doc. 35, doc. 36, doc. 37, doc. 38, doc. 39, doc. 40, doc. 40bis, doc. 40ter, doc. 41, doc. 41bis, doc. 41ter, doc. 41quater, doc. 41quinqües.

Oltre a contestare (come meglio nel seguito) le fantasiose tesi ricostruttive avversarie del bilancio 2019, GSG rinvia all'Audit Crowe, di cui sopra, per la lettura della situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2019 come ereditata da Pt_1 Parte_5 [doc. 43 e doc. 44].

Cui si aggiunge, in ricognizione dell'operazione delle scritture di rettifiche di necessaria di riesposizione di competenza per errate contabilizzazioni in esercizi precedenti, la rappresentazione "esplosa" nelle singole indicazioni dei bonus (royalties) del triennio erroneamente appostati da [...]

Persona_2 [doc. 45, doc. 46 e doc. 47].

La rideterminazione dei risultati rettificati ha generato gli effetti delle perdite di € 296.282,33 che GSG si è trovata "in pancia" per eredità da Pt_1 e Parte_5 non senza trascurare che dall'Audit Crowe emerge che: "a seguito delle scritture di rettifiche effettuate per tenere conto delle corrette competenze temporali, è emerso che nell'esercizio 2017 la Società avrebbe riportato una perdita di esercizio tale da intaccare completamente il capitale sociale rientrando nella fattispecie dell'art. 2482-ter del Codice Civile" [pag. 13, doc. 42]".

Poi, nel paragrafo dedicato espressamente all'azione di responsabilità si prosegue nei seguenti termini:

"La generazione delle perdite di € 296.282,33 a bilancio 2019 approvato nella seduta assembleare del 20 dicembre 2020 – nel cui contesto sono deliberate (i) "l'azione di responsabilità nei confronti del Signor Controparte_2 quale già Presidente esecutivo della Società e nei confronti del Signor Pt_1 [...] quale già coordinatore commerciale ed amministratore delegato di fatto della Società" e (ii) "le azioni ex articolo 2476 – 8° comma del Codice Civile nei confronti dei Soci Parte_1 , [...] Parte_3 e Parte_2 [doc. 44] – per errate contabilizzazioni in esercizi precedenti nel corso della gestione decennale di Controparte_11 consente di ritenere integrati i presupposti di corresponsabilità della fattispecie dell'art. 2476, comma 8 cod. civ.

L'intervento pervasivo e determinante nella gestione GSS da parte dei soci Pt_2 e Pt_1 appalesa l'intenzionalità – intesa, secondo l'opinione prevalente, nella conoscenza e nella consapevolezza della dannosità dell'atto deciso od autorizzato (cfr. ex multis, Trib. di Torino, sentenza 20/04/12) – di essi soci i quali, nell'alterità soggettiva rispetto a CP_2 amministratore e per ulteriore rapporto di gestione della contabilità e della preparazione/redazione dei bilanci Pt_2 e di collaborazione come coordinatore nella gestione (Pt_1 , avevano la possibilità di compiere, come hanno compiuto, gli atti dannosi di occultamento degli effetti economici degli scostamenti di competenza ingenerando una falsa rappresentazione (non solo dei bilanci degli esercizi precedenti ma) anche agli effetti impositivi, di cui

all'accantonamento del fondo rischi di € 73.079, di cui si è detto al par. A.5. [v. doc. 45, doc. 46 e doc. 47], che rappresenta ulteriore danno rispetto alla perdita di esercizio.

In sintesi, ciò che si comprende è unicamente che si addebitano a **CP_2** errate contabilizzazioni per scostamenti di competenza nel triennio 2016 – 2018, che ha comportato la necessità di procedere a una rettifica di bilancio nel 2019 con iscrizione di una perdita pari a € 296.282,33. Non è allegato quali siano state queste operazioni e perché abbiano determinato la perdita ipotizzata.

Neppure l'analisi dei documenti richiamati è di aiuto al fine di meglio specificare la portata delle contestazioni.

In particolare, la verifica effettuata dalla società di revisione Crowe Bompani s.p.a. al dicembre 2020, alle pagine 12 e 13 (cfr. doc. 42 parte convenuta), sull'argomento precisa che *“la voce “altre riserve” è stata movimentata nell'esercizio 2019, tra gli altri, anche per recepire gli effetti di errate contabilizzazioni effettuate dalla società in esercizi precedenti. In particolare, da analisi contabili interne, è emerso come nell'anno 2018 e precedenti, la società abbia erroneamente contabilizzato alcuni fatti amministrativi, derogando dal principio della competenza economica, espressamente richiesto dai principi contabili di riferimento. Al fine di fornire una corretta rappresentazione economica e patrimoniale della società nella predisposizione del bilancio al 31/12/2019, gli amministratori hanno proceduto a correggere gli errori degli esercizi precedenti attribuendo gli effetti delle rettifiche a tale posta di patrimonio netto. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle rettifiche effettuate nel corso dell'esercizio per la voce altre riserve di € 37.503”.*

Quindi, da tale documento sembrerebbe non esserci alcuna correlazione tra la perdita registrata nel conto economico del bilancio 2019, pari a € 296.282,33, e gli effetti delle rettifiche necessarie per rimediare agli scostamenti di competenza effettuati negli anni precedenti, i cui risultati sono confluiti nella voce altre riserve che è positiva per € 37.503.

Allo stesso modo, dalla lettura del bilancio 2019 e della sua nota integrativa (cfr. doc. 44 parte convenuta) non emerge in alcun modo che la perdita di esercizio sia dovuta ai precedenti scostamenti di competenza. Gli unici riferimenti ad essi sono contenuti a pagina 9 della nota integrativa, dove si legge che *“La voce “Altre Riserve”, come anticipato, risulta movimentata in incremento nel presente esercizio quale fisiologica contropartita patrimoniale degli assestamenti di competenza operati nel presente bilancio”*, e a pagina 13 dove è ribadito che *“nel corrente esercizio 2019 si è provveduto alla puntuale riqualificazione delle competenze economiche di proventi ed oneri caratteristici che hanno determinato la quantificazione della riserva iscritta alla voce A)VI dello schema di Patrimonio Netto, per l'importo complessivo di € 37.503”*. Quindi, anche questi documenti riportano gli effetti delle rettifiche di competenza alla voce “altre riserve”.

Per il resto, dalla lettura del bilancio sembra semplicemente che la perdita d'esercizio sia conseguenza della differenza tra valore e costi della produzione ($1.452.701 - 1.746.679 = - 293.978$).

Infine, il richiamo alle schede contabili prodotte come documenti 45, 46 e 47, in assenza di allegazioni esplicative sia del loro rilievo che del loro significativo, non assume alcun valore.

A questo punto, non può che concludersi per il rigetto della domanda, per plurime ragioni.

In primo luogo, le allegazioni che la supportano sono del tutto generiche, posto che si limitano a richiamare l'esigenza di rettificare scostamenti di competenza non meglio precisati, senza alcuna indicazione di quali sarebbero state le operazioni non correttamente contabilizzate, delle ragioni degli errori, e dei loro effetti. Inoltre, anche ammettendo che la genericità delle prospettazioni contenute negli atti possa essere supplita dal richiamo al contenuto di documenti, la lettura di questi non solo non aggiunge nulla, ma anzi sembra contraddire le allegazioni in atti, non individuando alcun collegamento tra la perdita di esercizio 2019 e l'esigenza di rettificare gli scostamenti di competenza effettuate dagli amministratori nel triennio precedente.

In aggiunta, manca anche qualsiasi prospettazione del danno effettivamente subito dalla società, che, anche ammettendo che la perdita di esercizio sia conseguenza alle rettifiche di errori di contabilizzazione degli anni precedenti, non pare possa certo corrispondere integralmente alla perdita di esercizio stessa.

Questo perché la rettifica di uno scostamento di competenza, di per sé, porta ad iscrivere un determinato evento in un anno piuttosto che in un altro, ma non può da solo determinare un effetto negativo sul patrimonio netto, che comunque – prima o dopo - è influenzato positivamente o negativamente da quell'evento. A bene vedere un danno, al più, potrebbe determinarsi perché l'iscrizione errata, producendo una falsa rappresentazione della realtà, determina conseguenze diverse, ad esempio, non consentendo alla società di adottare tempestivamente i rimedi che sarebbero necessari, o inducendola al compimento di operazioni svantaggiose. Però, nulla di tutto ciò è allegato dalla convenuta.

14) Ovviamente, viene meno ogni ipotesi di corresponsabilità sia di *Pt_1* e *Pt_2* che di *CP_3*, *CP_4* e *CP_5*

15) Resta da esaminare l'addebito relativo alle spese prive di giustificazione.

La contestazione, rivolta al solo *CP_2* in sintesi è di aver sfruttato la disponibilità di accedere da remoto al conto corrente *Controparte_1* *CP_12* ed aver effettuato, dopo le dimissioni da presidente del CDA, i seguenti pagamenti:

- bonifico 28/11/2019 a favore di **CP_13** per l'importo di € 25.359,76, in pagamento di fatture nn° 13 del 09.10./2019 e 14 del 10.11.2019;
- bonifico 23/12/2019 a favore di **CP_13** per l'importo di € 12.878,97, in pagamento di fattura n° 16 del 28.11.2019;
- bonifico 22/01/2020 a favore di **CP_13** per l'importo di € 10.678, in pagamento di fattura n° 17 del 20.12.2019;
- bonifico 16/03/2020 a favore di **Pt_2** per l'importo di € 14.640, in pagamento di fattura n° 18149 del 17.12.2019;
- bonifico 28/11/2019 a favore di **Persona_3** per l'importo di € 3.200, in pagamento di fattura n° 1 del 31.10.2019.

Rispetto ai primi tre, la stessa **Controparte_1** ammette che *“si tratta di competenze 2019, in residua pendenza di rapporto di collaborazione di **Parte_6**, che tuttavia sono state pagate dal dimesso **CP_2** con utilizzo improprio di dispositivo personale di accesso al conto bancario con conseguente illegittimo atto dispositivo, comunque non autorizzato dal “nuovo” CdA, di **CP_2** a favore del beneficiario sodale **Pt_1** .*

Rispetto agli ultimi due, *“anche in questo caso, i pagamenti sono stati disposti dal dimesso **CP_2** con illegittimo atto dispositivo, comunque non autorizzato.*

In aggiunta, *“l'anomalia di tali operazioni, oltre alla carenza di legittimazione a disporre in capo ad un soggetto non più amministratore che conservava però in via esclusiva l'accesso al conto societario, sta anche e soprattutto nel non autorizzato incremento dei compensi di **Pt_2** **Pt_1**, passato dai € 48.000 del 2017 agli € 78.250 del 2018 e agli € 105.000, del 2019, aumento che “non ha trovato alcun supporto contrattuale, non rinvenuto nelle ritardate consegne nonostante GSG ne abbia fatto ripetutamente richiesta a **CP_2**, anche a mezzo di intervento legale [doc. 36, doc. 40], né in alcun deliberato della società (consiliare e/o assembleare) ... come ben si può evincere dai libri sociali consegnati da **CP_13** soltanto a fine giugno 2020 [doc. 58 e doc. 59]”.*

Infine, già nella prima esortazione del 21 novembre 2019 rivolta al Presidente **CP_2** a provvedere ai sensi di Statuto sui *“recessi”*, gli altri consiglieri esortavano lo stesso a porre in essere le iniziative della cessazione dell'incarico di **CP_13** a partire dal 30.11.2019, il che *“renderebbe non dovuto il pagamento dell'ultima fattura n° 17 del 20.12.2019 [doc. 60]”.*

In sintesi, quindi, la contestazione al **CP_2** attiene a tre profili di illegittimità: a) aver disposto i pagamenti dopo la cessazione del suo incarico; b) aver effettuato pagamenti di importo sempre crescente in assenza di qualsiasi pattuizione contrattuale; c) aver pagato la fattura del 20.12.2019 nonostante l'incarico fosse cessato in precedenza.

Il **CP_2** si difende rappresentando in primo luogo che le operazioni sarebbero state effettuate dagli uffici di **Pt_2** che aveva in gestione i servizi contabili di **Controparte_1**, e figurano a suo nome perché i medesimi uffici disponevano del suo token per operare da remoto, in quanto lui ne era l'amministratore, ed in ogni caso che non vi sarebbe alcun danno per la società, trattandosi di pagamenti di debiti regolarmente contratti dalla stessa e scaduti ed esigibili.

Così inquadrati i fatti, è opportuno ancora ricordare che, in ragione della natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore, a fronte di condotte in senso lato distrattive l'onere di allegazione e prova si distribuisce nei seguenti termini: la società ha l'onere di allegare l'inadempimento e il danno, e di provare la sussistenza del danno stesso e la sua correlazione con l'inadempimento; l'amministratore ha l'onere di dimostrare che i beni o il denaro sono stati utilizzati per scopi legittimi e coerenti con le esigenze dell'ente (cfr., tra le tante, Cass. 16952/2016: *“La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto alla giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa”*).

A questo punto, si può già osservare che anche la domanda in esame è supportata da allegazioni insufficienti, perché sulla base di esse non è possibile ravvisare alcun danno ingiusto nella sfera giuridica di **Controparte_1**.

Più precisamente, quanto al primo addebito, già in ipotesi non pare possibile ipotizzare che le condotte addebitate al **CP_2** abbiano prodotto un qualche danno alla società. Infatti, anche ammettendo che i pagamenti siano stati fatti dal **CP_2** ormai privo di legittimazione, e non dagli uffici di **Pt_2** in quanto gestori dei servizi contabili di **Controparte_1**, il semplice fatto di pagare delle fatture inerenti e debiti scaduti anche dopo la cessazione dell'incarico di presidente del CDA non comporterebbe alcun pregiudizio ingiusto per la società, trattandosi appunto di debiti nascenti da contratti regolari che dovevano comunque essere soddisfatti.

Quanto invece al complesso dei pagamenti effettuati in favore di **CP_13**, la prospettazione del danno è del tutto generica, e comunque priva di qualsiasi supporto probatorio. Infatti, in un contesto in cui è pacifico che la suddetta società avesse un rapporto di consulenza con **Controparte_1** sin da molto prima del 2019, la tesi della convenuta è semplicemente che questi pagamenti non fossero dovuti perché i compensi di **CP_13** nel 2018 e nel 2019 sono cresciuti significativamente rispetto agli anni precedenti. E' evidente che si tratta di una prospettazione insufficiente, perché non è neppure allegato quali fossero nello specifico i servizi resi e quale avrebbe dovuto essere secondo la convenuta il compenso ad essi proporzionato. Inoltre, non è neppure allegato da **Controparte_1** il

fatto di essersi mai attivata, nel periodo successivo, per recuperare tali somme o parti di tali somme dalla stessa *CP_13*, come pure sarebbe stato normale attendersi se i pagamenti fossero stati davvero ingiustificati.

In definitiva, si può osservare che la prospettazione di *Controparte_1* si risolve nell'allegazione di un mero sospetto di danno.

Infine, considerazioni analoghe possono farsi anche per l'addebito ancora più specifico e relativo al pagamento della fattura n. 17 del 20.12.2019. Rispetto ad essa, *Controparte_1* sostiene che il pagamento non fosse dovuto perché il *CP_2* già il 21 novembre 2019 (doc. 30), era stato esortato dagli altri soci a porre in essere le iniziative per la cessazione dell'incarico di *CP_13* a partire dal 30.11.2019. Però, dal verbale di CDA del 19 novembre 2019 risulta che a quella data il *CP_2* ha cessato di farne parte, sicché non si comprende perché avrebbe dovuto attivarsi lui per risolvere il rapporto con *CP_13*, e non i componenti del CDA rimasti in carica all'esito della suddetta assemblea del 19 novembre. Quindi, è esclusa una responsabilità del *CP_2* per non aver dato corso alla risoluzione del rapporto con *CP_13*.

Per il resto, *Controparte_1* non solo produce alcun documento da cui desumere che il rapporto sia stato effettivamente risolto, ma neppure allega tale circostanza, né, tantomeno, allega il fatto di che *CP_13* non abbia prodotto i suoi servizi di consulenza nel mese di dicembre 2019.

Anche in questo caso, pertanto, nel pagamento del corrispettivo dei servizi ricevuti non è ravvisabile alcun danno ingiusto in capo alla società.

16) In conclusione, riprendendo l'ordine delle questioni di cui al punto 6):

- a) è accertato il recesso degli attori a far data dal 31.12.2019, come da previsioni statutarie;
- b) la domanda di liquidazione della loro quota è inammissibile in questa sede;
- c) deve essere invece accolta la domanda di restituzione dei finanziamenti effettuati in qualità dei soci;
- d) non può essere accolta l'eccezione di compensazione con un debito degli attori conseguente alla perdita dell'anno 2019, debito che non sussiste;
- e) è infondata la domanda risarcimento dei danni lamentati dagli attori per il ritardo con cui è stato riconosciuto il recesso;
- f) è infondata azione di responsabilità esercitata da *Controparte_1* verso *CP_2* per la perdita 2019;
- g) è di conseguenza infondata anche la domanda nei confronti di *Pt_1* *Pt_2*
- h) è assorbita ogni questione di corresponsabilità di *CP_3*, *CP_4* e *CP_5*

i) è infondata anche l'azione di responsabilità esercitata da *Controparte_1* verso *CP_2* per le spese ingiustificate.

17) Sulle spese, tenuto conto degli esiti delle varie domande, può decidersi nei seguenti termini:

- nei rapporti tra *Controparte_1* e *Pt_1* considerate le reciproche soccombenze, possono essere compensate integralmente;
- nei rapporti tra *Controparte_1* e *CP_14* *Parte_3* la prima deve rimborsare le spese calcolate sulla base della domanda di rimborso dei finanziamenti, sulla quale soccombe, mentre per tutte le restanti domande può operarsi compensazione considerate le reciproche soccombenze;
- *Controparte_1* deve rimborsare a *CP_2* le spese del giudizio sulla base del valore della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti;
- *Controparte_1* deve rimborsare a *CP_3* , *CP_4* e *CP_5* le spese del giudizio, sulla base del valore della domanda risarcitoria proposta nei confronti di *CP_2* trattandosi di chiamata in causa comunque conseguente alla sua iniziativa processuale rivelatasi infondata (cfr. Cass. Ord. 6292/2019);

La liquidazione è effettuata in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per i rispettivi valori, senza aumento per la pluralità delle parti nel caso di *Controparte_15* e *Controparte_16* [...], tenuto conto dell'assoluta omogeneità delle loro difese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) accerta il recesso di *Parte_1* *Parte_2* e Fi. *Controparte_17* dalla società *CP_1* [...] a partire dal 31.12.2019;
- 2) dichiara improponibile la domanda di liquidazione della loro quota;
- 3) respinge la domanda di *Parte_1* *Parte_2* e Fi. *Controparte_17* di risarcimento del danno conseguente al tardivo riconoscimento del recesso da parte di *Controparte_1*
- 4) condanna *Controparte_1* a rimborsare a favore di *Parte_2* e Fi. *Controparte_17* la somma di € 22.581,54 ciascuno, oltre interessi legali dal 31.12.2019 fino al saldo, a titolo di rimborso finanziamento soci infruttifero effettuato in corso di rapporto sociale;
- 5) respinge tutte le domande di *Controparte_1*
- 6) Condanna *Controparte_1* a rimborsare a *Parte_2* e Fi. *Controparte_17* le spese di lite, che liquida unitariamente in € 5.000, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
- 7) Compensa integralmente le spese di lite tra *Controparte_1* e *Parte_1*

8) Condanna *Controparte_1* a rimborsare a *Controparte_2* le spese di lite, che liquida in € 22.000, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;

10) Condanna *Controparte_1* a rimborsare a *CP_3* *Controparte_4* e *Controparte_5* le spese di lite, che liquida in € 22.000, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Torino, 3 novembre 2025

Presidente est.

Stefano Demontis